

COMUNI DI INTROD, RHEMES-NOTRE-DAME, RHEMES-  
SAINT-GEORGES E VALSAVARENCHÉ

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n.41 del 19 dicembre 2018

## INDICE – SOMMARIO

### CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1	FINALITÀ
Art. 2	DEFINIZIONI
Art. 3	AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 4	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.

### CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5	NOTIFICAZIONE PREVENTIVA AL GARANTE
Art. 6	RESPONSABILE

### CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 7	MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI
Art. 8	OBBLIGHI DEGLI OPERATORI
Art. 9	ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA
Art. 10	INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

Art. 11	DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 12	SICUREZZA DEI DATI

2

Art. 13	MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI
Art. 14	CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ' DI VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 15	PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI
Art. 16	COMUNICAZIONE DEI DATI

#### CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17	NORMA DI RINVIO
Art. 18	TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 19	MODIFICHE REGOLAMENTARI

## CAPO I – PRINCIPI GENERALI

### ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio di Introd, a vantaggio dei comuni associati per il servizio di videosorveglianza (Introd, Rhêmes Saint Georges, Rhêmes Notre Dame e Valsavarenche), gestito e utilizzato dalla Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di tutela della sicurezza dei cittadini e di prevenzione dei reati.

### ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa, trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;

b) per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "titolare", il Comune di Introd;

e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;

f) per "interessato" la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;

g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato a un interessato identificato o identificabile;

j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza.

### ART. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Comuni, sono:

a) l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;

b) la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;

c) la vigilanza sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee misure;

d) l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.

4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La

localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

5. La possibilità di disporre in tempo reale di dati e immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione, l'ambiente e il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, e nelle strade a più intenso traffico veicolare.

6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate all'apposita normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

## CAPO II – OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

### ART. 5 – NOTIFICAZIONE PREVENTIVA AL GARANTE

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio. I Comuni titolari del trattamento, pertanto, considerate le finalità di trattamento sopra indicate, non sono tenuti alla notificazione preventiva all'Autorità di controllo.

### ART. 6 – RESPONSABILE

1. Il Sindaco, può designare un Responsabile della gestione e del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1, lett. e) del presente regolamento. E' consentito il ricorso alla delega delle suddette funzioni nel solo caso di assenza dal servizio per ferie o malattia da parte del Responsabile.

2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati/autorizzati del materiale trattamento, nominati dal Sindaco, di concerto con il Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

6. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile della gestione e del trattamento, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, e al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni.

7. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamenti non autorizzati di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

### CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

#### ART. 7 - MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi.
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente art.4, comma 2, lett. c), con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema dalla Giunta Comunale.

3. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di

monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa presso il Municipio di Introd. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento quando la sala di controllo non sia presidiata.

Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la centrale operativa per peculiari esigenze tecniche correlate alla particolare delicatezza dell'attività svolta ed ai tempi necessitanti per il controllo delle immagini in questione. All'occorrenza alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente incombente.

4. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

5. La conservazione ulteriore delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione a illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

#### ART. 8 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'art. 4 comma 2.

2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

#### ART. 9 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della protezione civile o della tutela ambientale e del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla registrazione delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di copia delle riprese effettuate, dovranno presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

#### ART. 10 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA



1. I Comuni si obbligano ad affiggere, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, una adeguata segnaletica recante la dicitura "Area Videosorvegliata".
2. Il cartello deve avere un formato e un posizionamento tali da essere chiaramente visibili all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comuni si obbligano a comunicare l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

#### ART. 11 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

#### ART. 12 - SICUREZZA DEI DATI

1. I dati devono essere protetti da adeguate e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso il Municipio di Introd. Alla centrale, ubicata in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

#### ART. 13- MODALITÀ DA ADOTTARE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI VIDEORIPRESI

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi in un armadio (o struttura analoga) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al Responsabile e agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art.6;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- all'Amministratore di Sistema del Comune di Introd e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

7. Nel caso di accesso ai dati del terzo, debitamente autorizzato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo o informatico), conservato nei locali della centrale operativa, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

#### ART. 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Titolare effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.

2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti, oppure ceduti ad un altro Titolare che effettui dei trattamenti compatibili con gli scopi per cui i dati sono stati raccolti, o, infine, conservati per fini esclusivamente istituzionali.

## ART. 15- PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. Per accedere ai dati e alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta e adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. Qualora si determini la necessità di provvedere all'accesso alle immagini da parte di più soggetti, gli accessi medesimi verranno registrati e mantenuti distinti, oltre che imposta la graduazione di essi, attraverso specifiche credenziali di autenticazione.

## ART. 16 – COMUNICAZIONE DEI DATI

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte dei Comuni a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

## CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 17 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

## ART. 18 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1 La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari oltre che, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

#### ART. 19 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.